

La borsa sarà finalizzata all'assistenza alla ricerca relativa al progetto "Multilateralismo e Sviluppo sostenibile: tendenze recenti in tema di tutela della diversità biologica marina"

Il progetto mira a fornire al Governo italiano assistenza nell'ambito delle più recenti attività multilaterali relative alla tutela della diversità biologica marina come espressione specifica dell'Obiettivo 14 (*Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile*) dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

La protezione della diversità biologica è tra gli obiettivi principali dell'Agenda 2030. Ad essa è dedicato, oltre al summenzionato Obiettivo 14, l'Obiettivo 15 (*Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre*). Inoltre, come evidenziato dalle Nazioni Unite, il mantenimento della diversità biologica è funzionale al mantenimento dell'equilibrio di quegli ecosistemi, come quello marino, che svolgono una funzione fondamentale per la mitigazione del cambiamento climatico, tramite una funzione di "carbon sinking". Pertanto, le azioni di promozione e protezione della diversità biologica rappresentano anche azioni finalizzate all'attuazione dell'Obiettivo 13 (*Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*) dell'Agenda 2030.

Non è del resto un caso che proprio alla tutela della diversità biologica siano dedicate numerose convenzioni. Basti ricordare la *Convenzione sulla diversità biologica* del 1992 ("CBD") e il relativo *Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione* del 2010 ("Protocollo di Nagoya"), che stabiliscono il regime generale di tutela della diversità biologica applicabile alle risorse genetiche sottoposte alla giurisdizione degli Stati, nonché il *Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura* del 2001 ("Trattato FAO"), volto a garantire la sicurezza alimentare attraverso la conservazione, lo scambio e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche mondiali per l'alimentazione e l'agricoltura.

Per quanto riguarda l'ambiente marino, la disciplina generale si può trovare nella Parte XII della *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare* del 1982 ("UNCLOS") e, più nello specifico, nei suoi due accordi integrativi, ossia l'*Accordo relativo alla gestione e conservazione dei banchi di pesce transnazionali e sui banchi di pesce altamente migratori* del 1995 ("Accordo sui banchi di pesce") e il recente *Accordo sulla tutela della diversità biologica in aree al di fuori della giurisdizione nazionale* ("Accordo BBNJ"), il cui testo è stato approvato nel marzo 2023 e verrà verosimilmente adottato a giugno 2023. A questi accordi vanno inoltre aggiunti la pluralità degli accordi regionali di pesca, che, nel porre limiti allo sfruttamento delle risorse biologiche di determinate zone marine, perseguono la finalità di garantire la conservazione e il ripristino delle risorse ittiche e, quindi, di preservare la diversità biologica dell'ecosistema marino.

L'insieme di tali strumenti crea una rete di obblighi di diligenza e procedurali per assicurare che l'azione degli Stati di legittimo sfruttamento delle risorse biologiche tanto in aree sottoposte alla loro giurisdizione, che in aree al di fuori di essa, non sia tale da ridurre eccessivamente la diversità biologica. Unitamente a tali obblighi, la CBD e l'Accordo BBNJ prevedono l'istituzione di un apparato istituzionale, al cui vertice si pone la Conferenza degli Stati Parte ("COP"), finalizzato ad elaborare standard e monitorare l'attività di attuazione delle due convenzioni.

In considerazione della diretta rilevanza di queste convenzioni rispetto ai summenzionati Obiettivi dell'Agenda 2030, l'attenzione del progetto sarà rivolta a tali fori multilaterali come sede in cui verranno individuate le modalità e le formule di attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e, pertanto, all'interno dei quali il Governo italiano potrà svolgere la propria attività negoziale sulla base degli interessi nazionali.

La ricerca si propone di analizzare le questioni che dovranno rapidamente interessare la COP dell'Accordo BBNJ, chiamata a prendere una pluralità di decisioni procedurali e sostanziali già nella sua prima riunione, in modo da fornire al Governo italiano sia indicazioni relative al coordinamento tra le varie convenzioni interessate, che suggerimenti sulle soluzioni giuridiche apparentemente più funzionali al perseguimento delle finalità dell'Accordo BBNJ. A tal fine, la ricerca analizzerà quattro filoni tematici:

- A. L'inquadramento generale della disciplina della tutela della diversità biologica nell'ambito delle azioni di contrasto al cambiamento climatico;
- B. La disciplina delle "risorse genetiche" marine;
- C. La disciplina degli Strumenti di gestione basati sulle aree (*area-based management tool*);
- D. L'apparato istituzionale previsto dall'Accordo BBNJ.

Filone A: inquadramento generale

Il primo filone tematico di ricerca fornirà una panoramica della interazione tra la disciplina della tutela della diversità biologica e la disciplina del contrasto al cambiamento climatico. A tal fine, verrà considerato come gli obblighi derivanti dalla disciplina sul cambiamento climatico e quelli relativi alla diversità biologica, stabiliti in particolare nella CBD, possano tra loro integrarsi nel senso di considerare le condotte in violazione degli obblighi previsti nell'*Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici* del 2015 come suscettibili di materializzare una violazione anche in relazione agli obblighi in tema di tutela della diversità biologica, e viceversa.

In tale ottica, lo studio terrà altresì conto delle recenti richieste di Opinione consultiva sul cambiamento climatico presentate tanto di fronte al Tribunale internazionale del diritto del mare ("ITLOS") che alla Corte internazionale di giustizia ("CIG"), in modo tale da fornire al Governo italiano argomenti utili nell'ambito di tali procedure.

Filone B: disciplina delle risorse genetiche

Il secondo filone di ricerca si concentrerà sulla disciplina delle risorse genetiche di cui alla Parte II dell'Accordo BBNJ, con la finalità di fornire al Governo italiano indicazioni circa i punti di contatto, le potenziali sinergie e integrazione, nonché gli eventuali contrasti tra essa e la disciplina contenuta nella CBD, nel Protocollo di Nagoya e in altri rilevanti strumenti settoriali quali il Trattato FAO e le *Norme quadro sulla preparazione all'influenza pandemica* del 2011 ("PIP").

La ricerca si concentrerà in particolare su tre temi:

- i. La definizione delle "risorse genetiche", incluso il tema delle *Digital Sequence Information* ("DSI");
- ii. La "condivisione dei benefici" (*benefit-sharing*);
- iii. Rapporto tra tutela delle risorse genetiche e tutela della proprietà intellettuale.

Relativamente al punto i) (Definizione delle "risorse genetiche"), la ricerca si concentrerà sulla definizione di risorse genetiche contenuta nell'Accordo BBNJ, nella CBD, nel Protocollo di Nagoya, nel Trattato FAO e nel PIP, nonché sulla prassi attuativa nazionale.

Tale analisi terrà altresì conto della Decisione 15/9 della COP della CBD (Doc. CBD/COP/DEC/15/9, 19 dicembre 2022) relativa alle DSI, nonché delle opinioni espresse dagli Stati in tema di DSI e da ultimo presentate alla COP CBD del marzo 2023, al fine di fornire al Governo italiano suggerimenti ulteriori su come affrontare le future COP su tale questione.

Relativamente al punto *ii*) (Condivisione dei benefici), lo studio si concentrerà sull'analisi degli artt. 11 e 11bis dell'Accordo BBNJ in modo da fornire un quadro completo di tale complesso meccanismo. Si esaminerà altresì la prassi degli altri meccanismi di condivisione dei benefici, con particolare riguardo a quelli istituiti dal Protocollo di Nagoya e dal Trattato FAO al fine di individuare quali aspetti possano essere replicati nell'ambito dell'Accordo BBNJ e quali altri presentino invece delle criticità da superare.

Verranno altresì considerate le ipotesi di meccanismi di condivisione dei benefici monetari di cui all'art. 11 dell'Accordo BBNJ, con particolare riguardo alla possibilità prevista dal combinato disposto dei commi 5bis e 7 di pagamenti quantificati sulla base dei proventi della commercializzazione di prodotti sviluppati sulla base delle risorse genetiche acquisite in alto mare. Su tale aspetto, la ricerca si proporrà anche di individuare meccanismi fiscali utili a quantificare tali proventi e prelevarne una parte come contributo alle spese sostenute dallo Stato nell'ambito dell'Accordo BBNJ, per fornire al Governo italiano un modello di riferimento.

Relativamente al punto *iii*) (Rapporto tra tutela delle risorse genetiche e tutela della proprietà intellettuale), l'analisi proporrà un'interpretazione sistemica delle disposizioni dell'Accordo BBNJ, della CBD, del Protocollo di Nagoya e del Trattato FAO rispetto alla disciplina contenuta nell'*Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale* nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ("OMC") e alla disciplina dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ("WIPO"), anche alla luce delle clausole "not undermine" e "without prejudice" stabilite rispettivamente agli artt. 4 e 4bis dell'Accordo BBNJ.

Al riguardo, si cercherà di individuare un corretto bilanciamento tra l'esigenza di natura pubblicistica di condividere i benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche, in conformità agli obblighi di *benefit sharing*, e l'esigenza privatistica di sfruttare economicamente e in maniera esclusiva i risultati della propria attività di innovazione e ricerca. Particolare attenzione verrà qui riservata all'analisi della giurisprudenza dell'organismo di soluzione delle controversie dell'OMC e degli atti adottati dal WIPO, inclusi i modelli contrattuali di *Mutually Agreed Terms* ("MATs").

Filone C: disciplina degli Strumenti di gestione basati sulle aree

Il terzo filone di ricerca si concentrerà su una analisi approfondita della disciplina della Parte III dell'Accordo BBNJ relativa agli Strumenti di gestione basati sulle aree ("ABMT"), tra cui giova ricordare le aree di protezione marina. A tal fine, si approfondiranno i seguenti temi specifici:

- i. La disciplina e la prassi relativa alle ABMT;
- ii. Il coordinamento tra la disciplina universale e regionale;

Relativamente al punto *i*) (Disciplina e prassi sulle ABMT), si esaminerà la portata dell'art. 192 UNCLOS e quale sia il rapporto dello stesso con la disciplina contenuta nell'Accordo sui banchi di pesce e nell'Accordo BBNJ. Si terrà altresì conto della giurisprudenza dell'ITLOS e dei Tribunali *ex* Allegato VII UNCLOS, con speciale attenzione a quanto stabilito nei lodi sull'*Arbitrato sulla zona di protezione marina delle Chagos (Mauritius c. Regno Unito)* e sull'*Arbitrato sul Mar cinese meridionale (Repubblica delle Filippine c. Repubblica Popolare Cinese)*, nonché della prassi delle rilevanti organizzazioni regionali, come la Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo.

Relativamente al punto *ii*) (Coordinamento tra disciplina universale e disciplina regionale), si analizzerà la disciplina convenzionale della tutela della diversità biologica all'interno di specifiche regioni marine. Si valuterà anche come la disciplina degli accordi regionali si relazioni con l'UNCLOS, tenuto conto degli obblighi in tema di cooperazione regionale *ex* artt. 197-201 UNCLOS e della clausola di compatibilità di cui all'art. 237 UNCLOS, e con l'Accordo BBNJ, in base alla clausola "not undermine" di cui all'art. 5 dell'Accordo. All'interno di questo secondo sotto-filone, particolare, – ma non esclusiva – attenzione verrà rivolta alla disciplina della *Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della Regione costiera del Mediterraneo* e ai progetti transfrontalieri già attivati dall'Italia (come, per esempio, il Progetto CAMP transfrontaliero tra l'Italia e l'Albania per l'area dello Stretto di Otranto).

Tema D: apparato istituzionale

Il quarto e ultimo filone di ricerca si concentrerà sui plurimi aspetti istituzionali previsti dall'Accordo BBNJ, al fine di fornire al Governo italiano una panoramica generale e indicazioni di dettaglio circa le molteplici decisioni che dovranno essere prese dalla COP durante la prima riunione.

A tal fine, si approfondiranno i seguenti temi specifici:

- i. I regolamenti interni che la COP dovrà adottare in prima seduta a norma dell'art. 48(2) dell'Accordo BBNJ;
- ii. Il meccanismo di controllo dell'osservanza di cui all'art. 53ter dell'Accordo BBNJ;

Relativamente al punto *i*) (Regolamenti interni), si esamineranno in maniera comparativa i regolamenti di procedura e i regolamenti finanziari di altre COP considerate assimilabili, con particolare riguardo a quella della CBD, per individuare un modello di riferimento che possa essere sostenuto dal Governo italiano, congiuntamente ai partner europei, durante la prima COP.

Relativamente al punto *ii*) (Meccanismo di controllo dell'osservanza), si analizzeranno in maniera comparativa altre realtà già consolidate, quali l'*Implementation Committee* del *Convenzione UNECE sulla protezione e uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali* del 1992, per individuare un modello organizzativo e di procedura di riferimento che possa essere sostenuto dal Governo italiano, congiuntamente ai partner europei, durante la prima COP.